



Istituto Comprensivo Statale "Don Lorenzo Milani" Montespertoli
Viale G. Matteotti, 12 - 50025 Montespertoli (FI) - www.scuolemontespertoli.edu.it
fiic817006@pec.istruzione.it - fiic817006@istruzione.it Cod. univoco ufficio UFIT03
tel. 0571606030 - C.F. 80021590486 - Cod. Min. FIIC817006



STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

DPR n.235 del 21/11/2007

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 novembre 2024
(delibera n. 27/2024)

DIRITTI DELLO STUDENTE

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti e promuove la solidarietà.
2. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della propria vita culturale e religiosa.
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola, alla conoscenza degli obiettivi, delle metodologie e dei criteri di valutazione del proprio percorso curricolare, nonché ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a migliorare il proprio rendimento anche attraverso attività di recupero e potenziamento. I docenti, in particolare, si impegnano a:
 - programmare le verifiche fornendo un preavviso di almeno 5 giorni;
 - evitare la concomitanza di più verifiche nello stesso giorno;
 - comunicare tempestivamente la valutazione delle verifiche, comunque non oltre i 15 giorni successivi alla loro effettuazione;
 - non assegnare compiti a casa il giorno di rientro per il giorno successivo.
4. Lo studente ha diritto a ricevere, anche attraverso la disponibilità di appositi servizi, un aiuto personalizzato ad orientarsi sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche.
5. Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola attraverso il presente regolamento. Gli studenti hanno diritto, tramite i propri rappresentanti, ad esprimere la loro opinione su decisioni che influiscono in modo rilevante sull'organizzazione della scuola.
6. Lo studente ha diritto ad ambienti accoglienti e puliti.

DOVERI DELLO STUDENTE

- a. Essere puntuale all'inizio delle lezioni.
- b. Frequentare con regolarità.
- c. Rispettare le scadenze burocratiche (giustificazioni, avvisi).
- d. Portare il materiale e averne cura.
- e. Rispettare le consegne degli insegnanti.
- f. Svolgere i compiti e impegnarsi nello studio.
- g. Rispettare i compagni.
- h. Rispettare, anche formalmente, tutto il personale scolastico.
- i. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
- j. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola.
- k. Presentarsi a scuola puliti nella persona e nel vestire indossando un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico.
- l. Evitare l'uso di cellulari e giochi elettronici durante la permanenza a scuola.
- m. Non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza ed il regolare svolgimento delle lezioni.
- n. Rispettare le cose proprie ed altrui, i materiali didattici, gli arredi, gli ambienti e tutto il patrimonio comune della scuola.
- o. Tenere anche fuori della scuola, in occasione di visite e viaggi d'istruzione, un comportamento educato e rispettoso verso tutti e comunque non lesivo del buon nome della scuola.

INFRAZIONI E SANZIONI

- a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- b. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- d. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- e. In caso di danneggiamenti ai sussidi didattici, agli arredi o agli ambienti scolastici, la sanzione sarà integrata con l'obbligo di rifondere il danno nella misura stabilita dal Consiglio di Istituto.
- f. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto su proposta del Consiglio di classe.
- g. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
- h. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria; la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
- i. L'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni deve comportare lo svolgimento di attività di cittadinanza, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che lo hanno determinato, presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche. Tali attività deliberate dal consiglio di classe possono proseguire anche dopo il rientro in classe, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;
- j. A fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, con riferimento alle violazioni previste dal presente regolamento, l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato.
- k. Contro le sanzioni disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia dell'istituto. L'organo di garanzia, presieduto dalla Dirigente scolastica e composto da un docente designato dal C.d.I. e da due rappresentanti eletti dai genitori, viene rinnovato ad ogni elezione del C.d.I. L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che possono sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- l. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si rimanda a quanto previsto dal DPR n.235 del 21/11/2007.

SCHEMA DELLE INFRAZIONI E DELLE RELATIVE SANZIONI

INFRAZIONE	ITER SANZIONE
▪ Disturbo durante le lezioni ▪ Mancato rispetto delle scadenze (giustificazioni, avvisi) ▪ Mancanza del materiale occorrente ▪ Mancato svolgimento dei compiti a casa ▪ Non rispetto delle consegne a scuola ▪ Mancanza di rispetto verso l'ambiente scolastico ▪ Mancanza di rispetto verso le cose proprie e altrui	▪ Richiamo verbale da parte del docente. ▪ Recupero delle attività assegnate dal docente nel caso di mancato svolgimento dei compiti. ▪ Nota del docente sul registro di classe.
▪ Utilizzo del cellulare durante la permanenza a scuola ▪ Vestire in modo non consono all'ambiente scolastico ▪ Violazioni alle norme di sicurezza. ▪ Falsificazione delle firme dei genitori ▪ Istigazione di compagni a commettere infrazioni disciplinari ▪ Esprimersi in modo offensivo verso i compagni o il personale scolastico ▪ Furti ▪ Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola, di altri o dell'ambiente scolastico	▪ Ammonizione verbale da parte della Dirigente Scolastica o docente delegato. ▪ Convocazione dei genitori da parte del docente. ▪ Convocazione dei genitori da parte del Consiglio di Classe. ▪ Convocazione dei genitori da parte della Dirigente Scolastica. ▪ Assegnazione di attività in favore della comunità scolastica, da svolgersi in orario extrascolastico.
▪ Atti che comportano la compromissione dell'incolumità degli altri ▪ Violenze psicologiche verso gli altri: atti canzonatori, minacce e ricatti anche attraverso mezzi elettronici ▪ Violenze fisiche verso gli altri	▪ Sospensione dalle lezioni fino a due giorni, con obbligo di seguire il piano di attività alternative appositamente predisposto. ▪ Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica superiore a due giorni. ▪ Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a quindici giorni. ▪ Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni.

MISURE A TUTELA DELL'AUTOREVOLEZZA E DEL DECORO DELLE ISTITUZIONI E DEL PERSONALE SCOLASTICO

L'articolo 3 della **Legge 150 del 1 ottobre 2024** recita: "con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa".

La sanzione pecuniaria si aggiunge all'eventuale risarcimento per i danni subiti dalla vittima e la sospensione condizionale della pena sarà subordinata all'effettivo pagamento della multa.

La tutela non si limita ai docenti, al personale educativo e ai dirigenti scolastici, ma si estende a tutto il personale, includendo il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario). Chiunque operi all'interno della scuola, a prescindere dal ruolo ricoperto, potrà beneficiare di questa forma di protezione.

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie:

I criteri per stabilire l'entità della multa sono indicati dal Decreto L.vo n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 5 in vigore dal 06/02/2016. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) reiterazione dell'illecito;
- c) arricchimento del soggetto responsabile;
- d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- e) personalità dell'agente;
- f) condizioni economiche dell'agente.

Pena per i reati di aggressione ed oltraggio:

Come prevede la Legge Sasso n.4 del 25 marzo, è previsto anche un aumento delle pene per i reati di aggressione e oltraggio contro il personale scolastico. Nello specifico la pena per aggressione passa dagli attuali 5 anni a 7 anni e mezzo, mentre quella per oltraggio passa da 3 a 4 anni e mezzo.